



UNIONE DEI COMUNI

VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa

Sede: via dei Mille 9 - 40033 Casalecchio di Reno (BO) c/o Comune di Casalecchio di Reno - email: info@unionerenolavinosamoggia.bo.it -
PEC: unione.renolavinosamoggia@cert.cittametropolitana.bo.it - tel 051598111 - fax 051598200

Servizio Proponente : PRESIDIO OVEST - ZOLA PREDOSA

REGISTRO ORDINANZE N. 62 DEL 11/05/2020

ORDINANZA

OGGETTO: PROVVEDIMENTI TEMPORANEI A DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NELLE VIE: ALFIERI, RISORGIMENTO, DEGLI ALBERGATI, TOSCANA, RINASCIMENTO INTERSEZIONE VIA CALCAGNO, BRODOLINI INTERSEZIONE VIA ROMA, RISORGIMENTO INTERSEZIONE VIA RIGOSA DEL TERRITORIO COMUNALE DI ZOLA PREDOSA.INTERESSATE AGLI INTERVENTI DI SCAVO PER LAVORI DI PROTEZIONE CATODICA DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE GAS DAL GIORNO 18 MAGGIO 2020 AL 30 MAGGIO 2020.

PROVVEDIMENTI TEMPORANEI A DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NELLE VIE: ALFIERI, RISORGIMENTO, DEGLI ALBERGATI, TOSCANA, RINASCIMENTO INTERSEZIONE VIA CALCAGNO, BRODOLINI INTERSEZIONE VIA ROMA, RISORGIMENTO INTERSEZIONE VIA RIGOSA DEL TERRITORIO COMUNALE DI ZOLA PREDOSA INTERESSATE AGLI INTERVENTI DI SCAVO PER LAVORI DI PROTEZIONE CATODICA DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE GAS DAL GIORNO 18 MAGGIO 2020 AL 30 MAGGIO 2020.

IL COMANDANTE DEL CORPO UNICO POLIZIA LOCALE “RENO LAVINO”

Vista la domanda di occupazione di suolo pubblico presentata dal Sig. Antonio Landolina, (Prot.Unione 9711 del 05.05.2020) in qualità di Legale Rappresentante della Società VERONESE IMPIANTI S.p.A. con sede a ESTE (PD), in Via A. Volta n. 20, Partita IVA 01297950287, in qualità di Impresa affidataria dei lavori per conto della Società Italiana ITALGAS S.p.A., per effettuare interventi di scavo, in alcune strade del territorio comunale di Zola Predosa, per la realizzazione di protezione catodica della rete di distribuzione gas;

Preso atto dell'autorizzazione rilasciata dal Servizio Lavori Pubblici del Comune di Zola Predosa (ID 2397 - Prot.Unione 23283/2019 del 10/10/2019);

Visti gli artt. 5 e 7 del D.Lvo.30 aprile 1992, n. 285 “Codice della Strada”;

Visto il D.P.R.16 dicembre 1992 n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada”;

Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse nonché per esigenze di carattere tecnico, sia necessario adottare provvedimenti a disciplina della circolazione stradale;

Vista la disposizione operativa n. 6 del 22.11.2018 con cui è stata disposta la delega di funzioni e di firma;

Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

ORDINA

dal giorno 18 Maggio 2020 al giorno 30 Maggio 2020, dalle ore 08,30 alle ore 17.30, nelle strade del territorio comunale di Zola Predosa meglio individuate nell'allegato elenco, l'istituzione dei seguenti divieti, obblighi e limitazioni:

1. Istituzione del divieto di sosta 00-24 con rimozione forzata di tutti i veicoli su ambo i lati della strada, per una lunghezza massima di metri 25, con esclusione dei veicoli utilizzati per l'esecuzione dei lavori.
2. Istituzione, in caso di realizzazione di strettoia su strada a doppio senso di marcia avente larghezza residua inferiore a metri 5,60, di senso unico alternato regolato da movieri con palette, oppure da semaforo mobile di cantiere o con collocazione dei segnali di cui alla figura II 41 art. 110 e del segnale figura II 45 Art. 114 del Reg. C.d.S.
3. Istituzione del limite di velocità km/h 30 e del divieto di sorpasso.
4. In caso di inevitabile soppressione o restringimento del marciapiede nel tratto interessato dai lavori l'area dovrà essere transennata e segnalata.
5. Apposizione di preavviso lavori, se il tratto di strada interessato ai lavori dista meno di mt 30 dalle intersezioni stradali, anche sui bracci delle intersezioni interessate.

6. Realizzazione, se a causa dei lavori, la semicarreggiata rimasta libera ha una larghezza insufficiente o se i veicoli devono oltrepassare permanentemente la linea continua di mezzzeria, di una separazione delle direzioni di marcia con l'utilizzo di movieri o coni.

DISPONE

le seguenti prescrizioni:

L'occupazione e l'attività dovranno inoltre essere effettuate conformemente a tutte le norme previste dal D.L. 23/02/2020 n. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito nella legge 13 del 5/3/2020 e s.m.i, in particolare il D.L. 19 del 25/3/2020, oltre che alle altre disposizioni attuative contenute nei D.P.C.M. e nella normativa vigenti al momento.

- Al termine di ogni giornata lavorativa dovrà essere garantita la transitabilità della carreggiata, anche mediante posa di piastre metalliche a sormontare gli scavi aperti.
- In caso di occupazione, anche parziale di stalli riservati ai disabili o ad altre categorie dovrà essere realizzato uno stallo provvisorio, con la prescritta segnaletica, il più prossimo possibile allo stallo temporaneamente occupato.
- In caso di interruzione del marciapiede, dovrà essere sempre e comunque garantito il transito pedonale in condizioni di sicurezza (art. 40 DPR 495/1992 e D.P.R. n. 503/96 in tema di eliminazione delle barriere architettoniche). In particolare l'esecutore dovrà apporre segnaletica che avvisi i pedoni di utilizzare il marciapiede opposto, da collocare in corrispondenza degli attraversamenti pedonali posti prima e dopo la zona interessata dai lavori. In mancanza dovrà realizzare un passaggio pedonale temporaneo in sicurezza all'esterno dell'occupazione lungo lo stesso lato.
- L'occupazione del cantiere dovrà essere conforme alle norme stabilite dal D. Lgs. N 285/92 Codice della Strada, alle norme del Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10/07/2002, alle norme del DLgs n.81 del 9/04/2008 coordinato con DLgs n.106 del 03/08/2009, alle norme del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4/03/2013 e successive modificazioni.
- Sono esclusi dai divieti di transito e sosta i veicoli utilizzati per lo svolgimento dell'attività.
- La segnaletica dovrà essere mantenuta in perfetta efficienza, di giorno e di notte, con tutti gli accorgimenti necessari a garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione veicolare e pedonale.

Il titolare dell'autorizzazione dovrà predisporre la segnaletica stradale relativa ai provvedimenti temporanei sopra indicati, almeno 48 ore prima dell'inizio dell'occupazione. Se l'occupazione inizia dopo giornate festive, la segnaletica dovrà essere collocata almeno due giorni feriali consecutivi precedenti. Nei tratti di strada con traffico intenso, in presenza di incroci con visibilità coperta e/o in prossimità di scuole dovrà essere sempre presente almeno 1 moviere per agevolare e rendere sicura la circolazione di veicoli e pedoni.

L'impresa esecutrice dovrà concordare con TPER l'eventuale spostamento temporaneo di fermate bus e con Hera Spa l'eventuale spostamento temporaneo delle campane del vetro comprese nel tratto interessato dai lavori stradali.

Al termine dell'occupazione, l'impresa esecutrice dei lavori dovrà ripristinare lo stato originario dell'area interessata dal cantiere stradale senza difetti o anomalie che ne pregiudichino la sicurezza e la piena utilizzazione.

- La programmazione dei lavori dovrà essere comunicata, in forma scritta, con cadenza almeno quindicinale al servizio Lavori Pubblici del Comune di Zola Predosa (mail lavori pubblici@comune.zolapredosa.bo.it) almeno 10 giorni prima dell'inizio, per verificare che questi

non siano in concomitanza con altri interventi autorizzati nello stesso tratto stradale.

I lavori non potranno essere effettuati in presenza di altre occupazioni stradali in corso o autorizzate nello stesso tratto stradale.

Il titolare dell'autorizzazione dovrà comunicare l'elenco delle strade interessate dai lavori almeno 7 giorni prima dell'effettuazione dei lavori e potrà procedere agli stessi solamente dopo aver ricevuto comunicazione positiva scritta per l'effettuazione dell'attività da parte della Polizia Locale.

All'interno dell'area di intervento si potranno eseguire contemporaneamente lavori solamente su due lotti/mattonelle purchè non attigui e con la presenza massima di due squadre per singolo lotto/mattonella che, singolarmente potranno occupare una superficie massima di 50 mq (metri 25 x metri 2).

- Per consentire l'intervento di polizia stradale in caso di violazioni, il richiedente la concessione/autorizzazione e/o la ditta esecutrice dovrà comunicare per iscritto alla Polizia Locale, *via fax al numero 051591707 o tramite posta elettronica a polizia locale@unionerenolavinosamoggia.bo.it*, la data, l'ora, il luogo e il Comune di collocazione della segnaletica. In mancanza, eventuali divieti, obblighi o prescrizioni sulla circolazione stradale non saranno validi.

- Il richiedente la concessione/autorizzazione e/o la ditta esecutrice dei lavori dovrà coprire o rimuovere tutta la segnaletica in contrasto con il presente provvedimento per tutta la durata dei lavori e ripristinarla al termine degli stessi.

- Eventuali ulteriori modifiche della viabilità dovute a cause contingenti o impreviste dovranno essere preventivamente concordate con la Polizia Locale.

- Il richiedente la concessione/autorizzazione e/o la ditta esecutrice dei lavori esonera il Comune di Zola Predosa da ogni responsabilità civile e penale per danni a terzi derivanti dall'esecuzione dei lavori.

- Il richiedente la concessione/autorizzazione e/o l'esecutore dei lavori dovrà verificare preventivamente l'esistenza o essere in possesso del titolo necessario all'esecuzione dei lavori.

Responsabile del procedimento è il Comandante del Corpo di Polizia Locale Reno Lavino .

Le violazioni delle norme sulla circolazione stradale saranno sanzionate ai sensi dell'art. 7 e dell'art. 159 del Codice della Strada.

Contro questo provvedimento, è possibile:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna, ai sensi della legge n. 1034/1971, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione.

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione, per soli motivi di legittimità;

- ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 giorni dall'installazione della segnaletica, in relazione alla collocazione della stessa (art. 37 c. 3 del Codice della Strada).

La presente ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Unione Comuni Reno Lavino Samoggia per 15 giorni consecutivi dal momento della sottoscrizione.

p. La Comandante
Ispettore Superiore
Dott. Maurizio Fantini
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Allegato N. 1

PROGRAMMAZIONE LAVORI ZOLA PREDOSA

ELENCO VIE INTERVENTI	DATE INTERVENTI PREVISTE
VIA DEGLI ALBERGATI CIV. 7	DAL 18/05/2020 AL 30/05/2020
VIA RINASCIMENTO INTERSEZ. VIA CALCAGNO	DAL 18/05/2020 AL 30/05/2020
VIA ALFIERI CIV. 17	DAL 19/05/2020 AL 30/05/2020
VIA TOSCANA CIV. 2	DAL 19/05/2020 AL 30/05/2020
VIA BRODOLINI INTERSEZ. VIA ROMA	DAL 20/05/2020 AL 30/05/2020
VIA RISORGIMENTO CIV. 191	DAL 20/05/2020 AL 30/05/2020
VIA RISORGIMENTO INTERSEZ. VIA RIGOSA	DAL 20/05/2020 AL 30/05/2020

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio della Unione di Comuni dal 11/05/2020 ai sensi dell'Art. 124 comma 1 del D.lgs. 18/8/2000, N°267

Casalecchio di Reno (Bo), 11/05/2020

L'incaricato di Segreteria

Maurizio Fantini
